



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Mantova
Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 1/22 promosso da:

SEMENTI MANTOVANE DI MIGLIORINI PAOLO VASCO e C. S.A.S. (con sede in Castelforte, via Cavour, 66; C.F.: 02251580201) in persona del socio accomandatario Migliorini Paolo Vasco con il patrocinio dell'avv. GIAMPIETRO TURINA e dell'avv. CRISTIANA TOVO, elettivamente domiciliata in VILLAFRANCA di VERONA, Corso Garibaldi, 79 presso lo studio dei predetti difensori (indirizzo telematico: avvgiampietroturina@ordineavvocativrpec.it e avvcristianatovo@ordineavvocativrpec.it) come da mandato redatto su foglio separato e allegato al ricorso;

RICORRENTE

Oggetto: revoca sentenza di concordato minore

ooooooo

- rilevato che, con sentenza emessa in data 20-12-2022, il Tribunale ha omologato il concordato minore presentato con ricorso del 28-10-2022, ai sensi dell'art. 74 co. 1 CCI, dalla società Sementi Mantovane di Migliorini Paolo Vasco e c. s.a.s. (con sede in Castelforte, via Cavour, 66; C.F.: 02251580201);

- osservato che il Commissario Giudiziale avv. Sara Zaniboni, con relazione in data 17-1-2026, ha evidenziato che la società non è riuscita più a garantire la continuità dell'attività e il rispetto degli impegni assunti e che è stata decisa la cessazione dell'attività;
- rilevato che il legale rappresentante della società proponente il concordato è stato sentito all'udienza del 19-2-2026 con l'assistenza del difensore e che ha confermato che l'attività d'impresa è cessata e non può proseguire;
- rilevato che la proposta concordataria contemplava la prosecuzione dell'attività di impresa e, pertanto, il parziale soddisfacimento dei creditori mediante la distribuzione dei proventi derivanti dalla stessa;
- ritenuto che, essendo cessata l'attività d'impresa, il concordato è divenuto inattuabile e che non è neppure possibile modificarlo sicché non rimane che revocare l'omologa del concordato, evidenziandosi che non è stata formulata alcuna ulteriore istanza;
- considerato che nessuna statuizione debba essere adottata in ordine alle spese e che, con il dispositivo, vadano fissate ulteriori modalità esecutive;

P.Q.M.

- visto l'art. 82 CCI così provvede:
- revoca l'omologa del concordato minore relativo alla società Sementi Mantovane di Migliorini Paolo Vasco e c. s.a.s. (con sede in Castelforte, via Cavour, 66; C.F.: 02251580201) pronunciata con sentenza di questo Tribunale del 20-12-2022;
- revoca le misure protettive disposte con la sentenza di omologa del concordato minore;
- dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante inserimento di estratto sul sito web del Tribunale a cura del Commissario Giudiziale avv. Sara Zaniboni che dovrà inoltre darne immediata comunicazione a tutti i creditori;
- stabilisce che il Commissario Giudiziale depositi il rendiconto della gestione entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza e che, successivamente, provveda a comunicarlo alla società debitrice e ai creditori, assegnando a costoro

termine di giorni 15 per formulare eventuali osservazioni e, alla scadenza, relazioni il Giudice in proposito; effettuate tali formalità il Commissario richiederà quindi la liquidazione del compenso.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito anche all'Ufficio del Registro delle Imprese e al P.M. in sede nonchè per gli adempimenti di competenza.

Mantova, 24 febbraio 2026.

Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi